Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (CE) N. 184/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 2005

relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

(GU L 35 del 8.2.2005, pag. 23)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione del 18 aprile 2006	L 106	10	19.4.2006
►M2	Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008	L 311	1	21.11.2008

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 184/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 2005

relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea, espresso conformemente all'articolo 105, paragrafo 4, del trattato ([1]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Il trattato stabilisce che la Commissione presenti relazioni al Consiglio al fine di consentire a quest'ultimo di sorvegliare l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con taluni indirizzi di massima.

(2) Conformemente al trattato, la Commissione deve presentare al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune e il Consiglio deve autorizzare la Commissione ad aprire i negoziati necessari.

(3) L'applicazione e la revisione degli accordi commerciali, incluso l'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) ([3]), e l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC/TRIP) ([4]) nonché i negoziati in corso e futuri relativi ad ulteriori accordi rendono necessario disporre delle informazioni statistiche pertinenti.

(4) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ([5]) («SEC 95»), contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità allo scopo di ottenere risultati comparabili tra gli Stati membri.

(5) Il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'UME presentato al Consiglio nel settembre 2000 e la terza, quarta e quinta relazione sull'avanzamento dei lavori, anch'esse accolte favorevolmente dal Consiglio, prevedono la presentazione entro 90 giorni di conti europei trimestrali per settore istituzionale. La presentazione tempestiva di dati trimestrali di bilancia dei pagamenti costituisce un presupposto essenziale per l'elaborazione di tali conti europei trimestrali.

(6) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese ([6]),

([1]) GU C 296 del 6.12.2003, pag. 5.
([2]) Parere del Parlamento europeo del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 dicembre 2004.
([3]) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 191.
([4]) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214.
([5]) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).
([6]) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

▼B

ha istituito un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità e precisa le caratteristiche da rilevare in tale settore.

(7) Il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, sui pagamenti transfrontalieri in euro ([1]), ha avuto un impatto diretto sulla raccolta di statistiche; un aumento della soglia prevista da detto regolamento avrebbe un notevole impatto sull'onere di comunicazione per le imprese e sulla qualità delle statistiche della bilancia dei pagamenti degli Stati membri, in particolare negli Stati membri che hanno sistemi di raccolta basati sulle liquidazioni.

(8) Collettivamente, il manuale della bilancia dei pagamenti del Fondo monetario internazionale, l'indirizzo della Banca centrale europea (BCE), del 2 maggio 2003, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali ([2]), il manuale delle statistiche degli scambi internazionali di servizi delle Nazioni Unite e la definizione di riferimento degli investimenti diretti all'estero dell'OCSE definiscono le norme generali per l'elaborazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

(9) Nel campo delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, la BCE e la Commissione coordinano, se del caso, i lavori relativi alla loro elaborazione. Il presente regolamento definisce in particolare le informazioni statistiche che la Commissione richiede agli Stati membri per produrre statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero. Ai fini della produzione e della diffusione di queste statistiche comunitarie, la Commissione e gli Stati membri si consultano reciprocamente su questioni riguardanti la qualità dei dati forniti e la loro diffusione.

(10) Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ([3]), stabilisce che le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione all'autorità comunitaria (Eurostat) di dati statistici riservati allorquando un atto di diritto comunitario che disciplina una statistica comunitaria preveda la trasmissione di tali dati.

(11) Il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ([4]), definisce un regime di riservatezza che si applica alle informazioni statistiche riservate trasmesse alla BCE.

(12) La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie ([5]).

(13) Vi è una chiara esigenza di elaborare statistiche a livello comunitario relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi interna-

([1]) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.
([2]) GU L 131 del 28.5.2003, pag. 20.
([3]) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
([4]) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
([5]) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

▼B

zionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero nel rispetto di standard di qualità statistica comuni.

(14) Poiché lo scopo del presente regolamento, in particolare la creazione di norme di qualità statistica comuni per la produzione di statistiche comparabili relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15) Al fine di garantire l'osservanza degli obblighi precisati nel presente regolamento, le istituzioni nazionali responsabili per la rilevazione dei dati all'interno degli Stati membri possono avere necessità di accedere a fonti di dati amministrativi, quali i registri di imprese gestiti da altre istituzioni pubbliche, e ad altre basi di dati contenenti informazioni sulle posizioni e sulle operazioni sull'estero ogni qualvolta tali dati sono necessari per la produzione di statistiche comunitarie.

(16) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

Articolo 2

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati relativi alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero come precisato nell'allegato I. I dati sono quelli definiti nell'allegato II.

2. Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione (Eurostat) nel rispetto delle scadenze indicate nell'allegato I.

Articolo 3

Fonti di dati

1. Gli Stati membri raccolgono le informazioni richieste nel presente regolamento utilizzando tutte le fonti che essi ritengono pertinenti e appropriate. Esse possono comprendere fonti di dati amministrativi quali i registri di imprese.

2. Le persone fisiche e giuridiche tenute a fornire le informazioni rispettano, allorché trasmettono tali informazioni, i termini e le definizioni fissate dalle istituzioni nazionali responsabili per la rilevazione di dati all'interno degli Stati membri in conformità con il presente regolamento.

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

3. Nel caso in cui i dati richiesti non possano essere rilevati a un costo ragionevole è ammessa la trasmissione delle migliori stime possibili (compresi i valori zero).

Articolo 4

Criteri e relazioni in tema di qualità

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni ragionevoli che ritengono necessarie per garantire la qualità dei dati trasmessi conformemente a standard di qualità comuni.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla qualità dei dati comunicati (in prosieguo denominata «relazione sulla qualità»).

▼M2

3. Gli standard di qualità comuni nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono specificati dalla Commissione, tenuto conto delle implicazioni per quanto concerne i costi di rilevazione e di elaborazione dei dati e cambiamenti importanti riguardanti la rilevazione dei dati.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

La qualità dei dati trasmessi è valutata, sulla base delle relazioni sulla qualità, dalla Commissione assistita dal comitato della bilancia dei pagamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

Tale valutazione della Commissione è trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.

▼B

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro un termine massimo di tre mesi dalla loro entrata in vigore significativi cambiamenti metodologici o di altro tipo suscettibili d'influenzare i dati trasmessi. La Commissione notifica al Parlamento europeo e agli altri Stati membri ogni siffatta comunicazione.

Articolo 5

Flussi di dati

Le statistiche da elaborare sono raggruppate per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) secondo i seguenti flussi di dati:

a) indicatori della bilancia dei pagamenti in euro;

b) statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti;

c) scambi internazionali di servizi;

d) flussi di investimenti diretti all'estero;

e) posizioni di investimenti diretti all'estero.

Tali flussi di dati sono conformi a quanto specificato nell'allegato I.

Articolo 6

Periodo di riferimento e periodicità

Gli Stati membri elaborano i flussi di dati nel rispetto del primo periodo di riferimento e della periodicità specificati nell'allegato I.

▼B

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui al presente regolamento utilizzando un formato e una procedura definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8

Trasmissione e scambio di dati riservati

1. Nonostante le norme stabilite nell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1588/90, la trasmissione di dati riservati tra Eurostat e la BCE può avvenire nella misura in cui tale trasmissione è necessaria per garantire la coerenza tra i dati della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea e quelli del territorio economico degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica.

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che la BCE tenga debito conto dei principi definiti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97 e rispetti le condizioni di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento.

3. Lo scambio di dati riservati, quali definiti all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 322/97, è permesso tra gli Stati membri nella misura in cui tale scambio è necessario per garantire la qualità dei dati della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea.

Gli Stati membri che ricevono dati riservati da altri Stati membri trattano tali informazioni in maniera riservata.

Articolo 9

Diffusione

La Commissione (Eurostat) provvede alla diffusione delle statistiche comunitarie elaborate in forza del presente regolamento con una cadenza simile a quella indicata nell'allegato I.

▼M2

Articolo 10

Adeguamento ai cambiamenti economici e tecnici

Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e necessarie per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3:

a) misure che aggiornano i requisiti relativi ai dati, inclusi i termini per la trasmissione nonché le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni di flussi di dati indicati nell'allegato I;

b) misure che aggiornano le definizioni indicate nell'allegato II.

Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato della bilancia dei pagamenti (il «comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

▼M2

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. La BCE può partecipare alle riunioni del comitato in veste di osservatore.

▼B

Articolo 12

Relazione sull'applicazione

Entro il 28 febbraio 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

In particolare la relazione:

a) registra la qualità delle statistiche elaborate;

b) valuta i benefici che derivano alla Comunità e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni, dalle statistiche elaborate in rapporto ai costi;

c) individua i settori in cui sono possibili miglioramenti nonché le modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti.

d) riesamina il funzionamento del comitato e raccomanda in merito all'opportunità di ridefinire la portata delle misure di esecuzione.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

FLUSSI DI DATI

di cui all'articolo 5

1. **Indicatori della bilancia dei pagamenti in euro**

BOP EUR Indicatori in euro	Scadenza: t ([1]) + 2 mesi Periodicità: trimestrale Primo periodo di riferimento: 1º trimestre 2006		
	Crediti	Debiti	Saldo netto
Conto corrente	Extra UE	Extra UE	Extra UE
Servizi	Extra UE	Extra UE	Extra UE

([1]) t = periodo di riferimento (anno o trimestre).

2. **Statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti**

BOP Q Dati trimestrali		Scadenza: t + 3 mesi Periodicità: trimestrale Primo periodo di riferimento: 1º trimestre 2006		
		Crediti	Debiti	Saldo netto
I.	**Conto corrente**	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Beni	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Servizi	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Trasporti	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Viaggi	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Comunicazioni	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Servizi di costruzione	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Servizi di assicurazione	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Servizi finanziari	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Servizi informatici e di informazione	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Royalty e diritti di licenza	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Altri servizi alle imprese	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Servizi personali, culturali e ricreativi	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Servizi delle amministrazioni pubbliche non compresi altrove	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Redditi	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Redditi da lavoro dipendente	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Redditi da capitale			
	— Investimenti diretti	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	— Investimenti di portafoglio	Extra UE		Mondo
	— Altri investimenti	Extra UE	Extra UE	Extra UE
	Trasferimenti correnti	Livello 1	Livello 1	Livello 1
	Amministrazioni pubbliche	Extra UE	Extra UE	Extra UE
	Altri settori	Extra UE	Extra UE	Extra UE

▼B

BOP Q Dati trimestrali		Scadenza: t + 3 mesi Periodicità: trimestrale Primo periodo di riferimento: 1º trimestre 2006		
		Crediti	Debiti	Saldo netto
II.	**Conto capitale**	Extra UE	Extra UE	Extra UE
		Attività nette	Passività nette	Saldo netto
III.	**Conto finanziario**			
	Investimenti diretti			Livello 1
	All'estero			Livello 1
	— Azioni ed altre partecipazioni			Livello 1
	— Utili reinvestiti			Livello 1
	— Altri flussi			Livello 1
	Nell'economia segnalante			Livello 1
	— Azioni ed altre partecipazioni			Livello 1
	— Utili reinvestiti			Livello 1
	— Altri flussi			Livello 1

▼M1

	Investimenti di portafoglio	Intra UE Extra UE	Mondo	

▼B

	Strumenti finanziari derivati			Mondo
	Altri investimenti	Extra UE	Extra UE	Extra UE

3. **Scambi internazionali di servizi**

BOP ITS Scambi internazionali di servizi	Scadenza: t + 9 mesi Periodicità: annuale Primo periodo di riferimento: 2006		
	Crediti	Debiti	Saldo netto
Totale servizi	Livello 3	Livello 3	Livello 3
Trasporti	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Trasporti marittimi	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— di passeggeri	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— di merci	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— altri	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Trasporti aerei	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— di passeggeri	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— di merci	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— altri	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Altri trasporti	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— di passeggeri	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— di merci	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— altri	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Classificazione estesa di «Altri trasporti»			
Trasporti spaziali	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Trasporti ferroviari	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— di passeggeri	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— di merci	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— altri	Livello 2	Livello 2	Livello 2

▼B

BOP ITS Scambi internazionali di servizi	Scadenza: t + 9 mesi Periodicità: annuale Primo periodo di riferimento: 2006		
	Crediti	Debiti	Saldo netto
Trasporti su strada	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— di passeggeri	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— di merci	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— altri	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Trasporti per vie d'acqua interne	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— di passeggeri	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— di merci	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— altri	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Trasporti mediante condotte e trasmissione di energia elettrica	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Viaggi	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Viaggi d'affari	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Altri viaggi d'affari	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Viaggi per motivi personali	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Spese per motivi di salute	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Spese per motivi d'istruzione	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Altri viaggi per motivi personali	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Comunicazioni	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Servizi postali e di corriere	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Servizi di telecomunicazione	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Servizi di costruzione	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Costruzioni all'estero	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Costruzioni nell'economia segnalante	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Servizi di assicurazione	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Assicurazioni sulla vita e fondi pensione	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Assicurazioni di merci	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Altre assicurazioni dirette	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Riassicurazione	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Servizi ausiliari	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Servizi finanziari	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Servizi informatici e di informazione	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Servizi informatici	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Servizi di informazione	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Servizi delle agenzie d'informazione	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Altri servizi di informazione	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Royalty e diritti di licenza	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Diritti di franchising e diritti simili	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Altre royalty e altri diritti di licenza	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Altri servizi alle imprese	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Merchanting e altri servizi connessi al commercio	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Merchanting	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Altri servizi connessi al commercio	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Servizi di leasing operativo	Livello 2	Livello 2	Livello 2

▼B

BOP ITS Scambi internazionali di servizi	Scadenza: t + 9 mesi Periodicità: annuale Primo periodo di riferimento: 2006		
	Crediti	Debiti	Saldo netto
Servizi vari alle imprese, professionali e tecnici	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Servizi legali e contabili, consulenza di gestione e pubbliche relazioni	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Servizi legali	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Pubblicità, studi di mercato e sondaggi di opinione	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Ricerca e sviluppo	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Servizi di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Servizi in campo agricolo, minerario e di lavorazione in loco	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Trattamento dei rifiuti e disinquinamento	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Servizi in campo agricolo, minerario e altri servizi di lavorazione in loco	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Altri servizi alle imprese	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Servizi tra imprese collegate non compresi altrove	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Servizi personali, culturali e ricreativi	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Servizi audiovisivi e connessi	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Altri servizi personali, culturali e ricreativi	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Servizi di istruzione	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Servizi sanitari	Livello 2	Livello 2	Livello 2
— Altri	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Servizi delle amministrazioni pubbliche non compresi altrove	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Ambasciate e consolati	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Agenzie e unità militari	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Altri servizi delle amministrazioni pubbliche	Livello 2	Livello 2	Livello 2
Voci per memoria			
Operazioni inerenti ad audiovisivi	Livello 1	Livello 1	Livello 1
Servizi postali	Livello 1	Livello 1	Livello 1
Servizi di corriere	Livello 1	Livello 1	Livello 1

4. **Questionari per i flussi di investimenti diretti all'estero (FDI)**

BOP FDI Flussi di investimenti diretti (*)		Scadenza: t + 9 mesi Periodicità: annuale Primo periodo di riferimento: 2006		
A	**Ripartizione geografica**			
	Voce	**Tipo di dati**	**Ripartizione geografica**	**Ripartizione per attività**
	Investimenti diretti all'estero			
510	Azioni ed altre partecipazioni	Saldo netto	Livello 2	Non richiesta
525	Utili reinvestiti	Saldo netto	Livello 2	Non richiesta

▼B

BOP FDI Flussi di investimenti diretti (*)		Scadenza: t + 9 mesi Periodicità: annuale Primo periodo di riferimento: 2006		
530	Altri flussi	Saldo netto	Livello 2	Non richiesta
505	Investimenti diretti all'estero: totale	Saldo netto	Livello 3	Non richiesta
	Investimenti diretti nell'economia segnalante			
560	Azioni ed altre partecipazioni	Saldo netto	Livello 2	Non richiesta
575	Utili reinvestiti	Saldo netto	Livello 2	Non richiesta
580	Altri flussi	Saldo netto	Livello 2	Non richiesta
555	Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale	Saldo netto	Livello 3	Non richiesta
	Redditi da investimenti diretti			
332	Dividendi	Crediti, debiti, saldo netto	Livello 2	Non richiesta
333	Utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti	Crediti, debiti, saldo netto	Livello 2	Non richiesta
334	Interessi	Crediti, debiti, saldo netto	Livello 2	Non richiesta
330	Redditi da investimenti diretti: totale	Crediti, debiti, saldo netto	Livello 3	Non richiesta

(*) Esclusivamente la ripartizione geografica.

BOP FDI Flussi di investimenti diretti		Scadenza: t + 21 mesi Periodicità: annuale Primo periodo di riferimento: 2006		
A	**Ripartizione geografica**			
	Voce	**Tipo di dati**	**Ripartizione geografica**	**Ripartizione per attività**
	Investimenti diretti all'estero			
510	Azioni ed altre partecipazioni	Saldo netto	Livello 2	Non richiesta
525	Utili reinvestiti	Saldo netto	Livello 2	Non richiesta
530	Altri flussi	Saldo netto	Livello 2	Non richiesta
505	Investimenti diretti all'estero: totale	Saldo netto	Livello 3	Non richiesta
	Investimenti diretti nell'economia segnalante			
560	Azioni e altre partecipazioni	Saldo netto	Livello 2	Non richiesta
575	Utili reinvestiti	Saldo netto	Livello 2	Non richiesta
580	Altri flussi	Saldo netto	Livello 2	Non richiesta
555	Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale	Saldo netto	Livello 3	Non richiesta
	Redditi da investimenti diretti			
332	Dividendi	Crediti, debiti, saldo netto	Livello 2	Non richiesta
333	Utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti	Crediti, debiti, saldo netto	Livello 2	Non richiesta
334	Interessi	Crediti, debiti, saldo netto	Livello 2	Non richiesta
330	Redditi da investimenti diretti: totale	Crediti, debiti, saldo netto	Livello 3	Non richiesta

▼B

BOP FDI Flussi di investimenti diretti		Scadenza: t + 21 mesi Periodicità: annuale Primo periodo di riferimento: 2006		
B	**Ripartizione per attività**			
	Voce	**Tipo di dati**	**Ripartizione geografica**	**Ripartizione per attività**
505	*Investimenti diretti all'estero: totale*	Saldo netto Saldo netto	Livello 1 Livello 2	Livello 2 Livello 1
555	*Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale*	Saldo netto Saldo netto	Livello 1 Livello 2	Livello 2 Livello 1
330	*Redditi da investimenti diretti: totale*	Crediti, debiti, saldo netto Crediti, debiti, saldo netto	Livello 1 Livello 2	Livello 2 Livello 1

5. **Questionari per le posizioni di investimenti diretti all'estero (FDI)**

BOP POS Posizioni di investimenti diretti (*) ([1])		Scadenza: t + 9 mesi Periodicità: annuale Primo periodo di riferimento: 2006		
A	**Ripartizione geografica**			
	Voce	**Tipo di dati**	**Ripartizione geografica**	**Ripartizione per attività**
	Investimenti diretti: attività			
506	Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti	Posizioni nette	Livello 1	Non richiesta
530	Altri flussi	Posizioni nette	Livello 1	Non richiesta
505	Investimenti diretti all'estero: totale attività, saldo netto	Posizioni nette	Livello 2	Non richiesta
	Investimenti diretti: passività			
556	Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti	Posizioni nette	Livello 1	Non richiesta
580	Altri flussi	Posizioni nette	Livello 1	Non richiesta
555	Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale passività, saldo netto	Posizioni nette	Livello 2	Non richiesta

(*) Esclusivamente la ripartizione geografica
([1]) Le posizioni FDI al 31.12.2005 saranno trasmesse nel settembre 2007 conformemente agli attuali «gentlemen's agreements».

BOP POS Posizioni di investimenti diretti ([1])		Scadenza: t + 21 mesi Periodicità: annuale Primo periodo di riferimento: 2006		
A	**Ripartizione geografica**			
	Voce	**Tipo di dati**	**Ripartizione geografica**	**Ripartizione per attività**
	Investimenti diretti: attività			
506	Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti	Posizioni nette	Livello 2	Non richiesta
530	Altri flussi	Posizioni nette	Livello 2	Non richiesta
505	Investimenti diretti all'estero: totale attività, saldo netto	Posizioni nette	Livello 3	Non richiesta
	Investimenti diretti: passività			

▼B

BOP POS Posizioni di investimenti diretti [1]		Scadenza: t + 21 mesi Periodicità: annuale Primo periodo di riferimento: 2006		
556	Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti	Posizioni nette	Livello 2	Non richiesta
580	Altri flussi	Posizioni nette	Livello 2	Non richiesta
555	Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale passività, saldo netto	Posizioni nette	Livello 3	Non richiesta
B	**Ripartizione per attività**			
	Voce	**Tipo di dati**	**Ripartizione geografica**	**Ripartizione per attività**
505	Investimenti diretti all'estero: totale attività, saldo netto	Posizioni nette	Livello 1 Livello 2	Livello 2 Livello 1
555	Investimenti diretti nell'economia segnalante: totale passività, saldo netto	Posizioni nette	Livello 1 Livello 2	Livello 2 Livello 1

[1] I dati riveduti sulle posizioni FDI al 31.12.2005 saranno trasmessi nel settembre 2008 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

6. **Livelli di ripartizione geografica**

Livello 1		Livello 2	
A1	Mondo (tutte le entità)	A1	Mondo (tutte le entità)
D3	**UE25 (intra UE25)**	**D3**	**UE25 (intra UE25)**
U4	**Zona extra euro**	**U4**	**Zona extra euro**
4A	**Istituzioni dell'Unione europea**	**4A**	**Istituzioni dell'Unione europea**
D5	**Extra UE25**	**D5**	**Extra UE25**
		IS	Islanda
		LI	Liechtenstein
		NO	Norvegia
CH	**Svizzera**	**CH**	**Svizzera**
		BG	Bulgaria
		HR	Croazia
		RO	Romania
►**M1** RU	Federazione russa ◄	RU	Federazione russa
		TR	Turchia
		EG	Egitto
		MA	Marocco
		NG	Nigeria
		ZA	Sudafrica
CA	**Canada**	**CA**	**Canada**
US	**Stati Uniti d'America**	**US**	**Stati Uniti d'America**
		MX	Messico
		AR	Argentina
►**M1** BR	Brasile ◄	BR	Brasile
		CL	Cile
		UY	Uruguay
		VE	Venezuela
		IL	Israele
►**M1** CN	Cina ◄	CN	Cina

▼B

Livello 1		Livello 2	
►M1 HK	Hong Kong ◄	HK	Hong Kong
►M1 IN	India ◄	IN	India
		ID	Indonesia
JP	**Giappone**	**JP**	**Giappone**
		KR	Corea del Sud
		MY	Malaysia
		PH	Filippine
		SG	Singapore
		TW	Taiwan
		TH	Thailandia
		AU	Australia
		NZ	Nuova Zelanda
Z8	**Extra UE25 non attribuiti**	**Z8**	**Extra UE25 non attribuiti**
C4	Centri finanziari offshore (1)	C4	Centri finanziari offshore

(1) Solo per gli investimenti diretti all'estero.

Livello 3	
7Z	Organizzazioni internazionali escluse le istituzioni dell'Unione europea
AD	Andorra
AE	Emirati arabi uniti
AF	Afghanistan
AG	Antigua e Barbuda
AI	Anguilla
AL	Albania
AM	Armenia
AN	Antille olandesi
AO	Angola
AQ	Antartide
AR	Argentina
AS	Samoa americane
AT	Austria
AU	Australia
AW	Aruba
AZ	Azerbaigian
BA	Bosnia Erzegovina
BB	Barbados
BD	Bangladesh
BE	Belgio
BF	Burkina Faso
BG	Bulgaria
BH	Bahrein
BI	Burundi
BJ	Benin
BM	Bermuda

▼B

Livello 3	
BN	Brunei Darussalam
BO	Bolivia
BR	Brasile
BS	Bahamas
BT	Bhutan
BV	Isola di Bouvet
BW	Botswana
BY	Bielorussia
BZ	Belize
CA	Canada
CC	Isole Cocos (Keeling)
CD	Congo, Repubblica democratica del
CF	Repubblica centrafricana
CG	Congo
CH	Svizzera
CI	Costa d'Avorio
CK	Isole Cook
CL	Cile
CM	Camerun
CN	Cina
CO	Colombia
CR	Costa Rica
CU	Cuba
CV	Capo Verde
CX	Isola Christmas
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
DE	Germania
DJ	Gibuti
DK	Danimarca
DM	Dominica
DO	Repubblica dominicana
DZ	Algeria
EC	Ecuador
EE	Estonia
EG	Egitto
ER	Eritrea
ES	Spagna
ET	Etiopia
FI	Finlandia
FJ	Figi
FK	Isole Falkland (Malvine)
FM	Micronesia, Stati federati di
FO	Isole Fær Øer
FR	Francia
GA	Gabon

▼B

	Livello 3
GB	Regno Unito
GD	Grenada
GE	Georgia
GG	Guernsey (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale)
GH	Ghana
GI	Gibilterra
GL	Groenlandia
GM	Gambia
GN	Guinea
GQ	Guinea equatoriale
GR	Grecia
GS	Georgia del Sud e Isole Sandwich meridionali
GT	Guatemala
GU	Guam
GW	Guinea Bissau
GY	Guyana
HK	Hong Kong
HM	Isole Heard e McDonald
HN	Honduras
HR	Croazia
HT	Haiti
HU	Ungheria
ID	Indonesia
IE	Irlanda
IL	Israele
IM	Isola di Man (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale)
IN	India
IO	Territorio britannico dell'Oceano Indiano
IQ	Iraq
IR	Iran, Repubblica islamica dell’
IS	Islanda
IT	Italia
JE	Jersey (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale)
JM	Giamaica
JO	Giordania
JP	Giappone
KE	Kenya
KG	Kirghizistan
KH	Cambogia
KI	Kiribati
KM	Comore
KN	Saint Kitts e Nevis
KP	Corea, Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord)

▼B

	Livello 3
KR	Corea, Repubblica di (Corea del Sud)
KW	Kuwait
KY	Isole Cayman
KZ	Kazakistan
LA	Repubblica democratica popolare del Laos
LB	Libano
LC	Saint Lucia
LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
LV	Lettonia
LY	Gran Giamahiria araba libica
MA	Marocco
MD	Moldova, Repubblica
MG	Madagascar
MH	Isole Marshall
MK ([1])	Macedonia, ex Repubblica iugoslava di
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
MO	Macao
MP	Marianne settentrionali
MQ	Martinica
MR	Mauritania
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Maurizio
MV	Maldive
MW	Malawi
MX	Messico
MY	Malaysia
MZ	Mozambico
NA	Namibia
NC	Nuova Caledonia
NE	Niger
NF	Isola Norfolk
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Paesi Bassi
NO	Norvegia
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue

▼B

	Livello 3
NZ	Nuova Zelanda
OM	Oman
PA	Panama
PE	Perù
PF	Polinesia francese
PG	Papua Nuova Guinea
PH	Filippine
PK	Pakistan
PL	Polonia
PN	Pitcairn
PR	Portorico
PS	Territorio palestinese occupato
PT	Portogallo
PW	Palau
PY	Paraguay
QA	Qatar
RO	Romania
RU	Federazione russa
RW	Ruanda
SA	Arabia Saudita
SB	Isole Salomone
SC	Seicelle
SD	Sudan
SE	Svezia
SG	Singapore
SH	Sant'Elena
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
SL	Sierra Leone
SM	San Marino
SN	Senegal
SO	Somalia
SR	Suriname
ST	São Tomé e Príncipe
SV	Salvador
SY	Repubblica araba siriana
SZ	Swaziland
TC	Turks e Caicos
TD	Ciad
TG	Togo
TH	Thailandia
TJ	Tagikistan
TK	Tokelau
TM	Turkmenistan
TN	Tunisia
TO	Tonga

▼B

Livello 3	
TP	Timor est
TR	Turchia
TT	Trinidad e Tobago
TV	Tuvalu
TW	Taiwan, Provincia della Cina
TZ	Tanzania, Repubblica unita di
UA	Ucraina
UG	Uganda
UM	Isole minori lontane degli Stati Uniti
US	Stati Uniti
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VA	Città del Vaticano
VC	Saint Vincent e Grenadine
VE	Venezuela
VG	Isole Vergini britanniche
VI	Isole Vergini americane
VN	Vietnam
VU	Vanuatu
WF	Wallis e Futuna
WS	Samoa
YE	Yemen
YT	Mayotte
YU	Iugoslavia
ZA	Sudafrica
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe

([1]) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva che sarà attribuita al paese a conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

7. **Livelli di ripartizione per attività**

Livello 1	Livello 2	
		NACE Rev. 1
	AGRICOLTURA E PESCA	Sezioni A, B
ESTRAZIONE DI MINERALI	**ESTRAZIONE DI MINERALI**	Sezione C
	di cui:	
	Estrazione di petrolio e di gas	Divisione 11
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	**ATTIVITÀ MANIFATTURIERE**	Sezione D
	Industrie alimentari	Sottosezione DA
	Industrie tessili e dell'abbigliamento	Sottosezione DB
	Industria del legno, stampa ed editoria	Sottosezioni DD & DE

▼B

Livello 1	Livello 2	
		NACE Rev. 1
	TOTALE industrie tessili + industria del legno	
	Raffinerie di petrolio e altri trattamenti	Divisione 23
	Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali	Divisione 24
	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	Divisione 25
Prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche	TOTALE prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche	
	Prodotti in metallo	Sottosezione DJ
	Macchine ed apparecchi meccanici	Divisione 29
	TOTALE prodotti in metallo ed apparecchi meccanici	
	Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici	Divisione 30
	Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni	Divisione 32
Macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e app. per le comunicazioni	TOTALE macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni	
	Autoveicoli	Divisione 34
	Altri mezzi di trasporto	Divisione 35
Veicoli e altri mezzi di trasporto	TOTALE veicoli + altri mezzi di trasporto	
	Attività manifatturiere n.c.a.	
ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA	**ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA**	Sezione E
COSTRUZIONI	**COSTRUZIONI**	Sezione F
TOTALE SERVIZI	**TOTALE SERVIZI**	
COMMERCIO E RIPARAZIONI	**COMMERCIO E RIPARAZIONI**	Sezione G
	Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione	Divisione 50
	Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi	Divisione 51
	Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa	Divisione 52
ALBERGHI E RISTORANTI	**ALBERGHI E RISTORANTI**	Sezione H
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI	**TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI**	Sezione I
	Trasporti e magazzinaggio	Div. 60, 61, 62, 63

▼B

Livello 1	Livello 2	
		NACE Rev. 1
	Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte	Divisione 60
	Trasporti marittimi e per vie d'acqua	Divisione 61
	Trasporti aerei	Divisione 62
	Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio	Divisione 63
	Poste e telecomunicazioni	Divisione 64
	Attività postali e di corriere	Gruppo 641
	Telecomunicazioni	Gruppo 642
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	**INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA**	Sezione J
	Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	Divisione 65
	Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie	Divisione 66
	Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni	Divisione 67
	ATTIVITÀ IMMOBILIARI	Sezione K, Div. 70
	NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO	Sezione K, Div. 71
INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE	**INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE**	Sezione K, Div. 72
RICERCA E SVILUPPO	**RICERCA E SVILUPPO**	Sezione K, Div. 73
ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE	**ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE**	Sezione K, Div. 74
	Attività legali, contabilità, studi di mercato e consulenza	Gruppo 741
	Attività degli studi legali e notarili	Classe 7411
	Contabilità, audit; consulenza in materia fiscale	Classe 7412
	Studi di mercato e sondaggi di opinione	Classe 7413
	►M1 Consulenza amministrativo-gestionale, incluse le attività delle holding ◄	Classi 7414, 7415
	Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici	Gruppo 742
	Pubblicità	Gruppo 744
	Altre attività di servizi alle imprese non comprese altrove.	Gruppi 743, 745, 746, 747, 748
	ISTRUZIONE	Sezione M
	SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	Sezione N
	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI	Sezione O, Div. 90

▼B

Livello 1	Livello 2	
		NACE Rev. 1
	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NON COMPRESE ALTROVE	Sezione O, Div. 91
ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	**ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE**	Sezione O, Div. 92
	Attività cinematografiche, radiotelevisive, dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento	Gruppi 921, 922, 923
	Attività delle agenzie di stampa	Gruppo 924
	Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	Gruppo 925
	Attività sportive e ricreative	Gruppi 926, 927
	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	Sezione O, Div. 93
	Non attribuiti	

▼B

ALLEGATO II

DEFINIZIONI

di cui all'articolo 10

BENI (codice 100)

In tale voce del conto corrente della bilancia dei pagamenti figurano i beni mobili per i quali si verifica un trasferimento della proprietà (tra residenti e non residenti). Tali beni dovrebbero essere misurati al valore di mercato su base FOB. Fanno eccezione alla regola del trasferimento della proprietà (e le relative operazioni sono registrate nei beni): i beni in leasing finanziario, i beni trasferiti tra un'impresa madre e una filiale e alcune merci in lavorazione. Scambi intracomunitari di beni: il paese partner dovrebbe essere definito secondo il principio della spedizione. I beni includono: merci in generale, merci in lavorazione, riparazioni, provviste di bordo e oro non monetario.

SERVIZI (codice 200)

Trasporti (codice 205)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto prestati dai residenti in un'economia a favore dei residenti in un'altra economia, che implicano il trasporto di passeggeri, il movimento di merci (noli), il noleggio di mezzi di trasporto con equipaggio e i connessi servizi di supporto e ausiliari.

Trasporti marittimi (codice 206)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto via mare. È richiesta la seguente ripartizione: Trasporti marittimi di passeggeri (codice 207), Trasporti marittimi di merci (codice 208) e Altri trasporti marittimi (codice 209).

Trasporti aerei (codice 210)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto per via aerea. È richiesta la seguente ripartizione: Trasporti aerei di passeggeri (codice 211), Trasporti aerei di merci (codice 212) e Altri trasporti aerei (codice 213).

Altri trasporti (codice 214)

Sono compresi tutti i servizi di trasporto non prestati per via aerea o marittima. È richiesta la seguente ripartizione: Altri trasporti di passeggeri (codice 215), Altri trasporti di merci (codice 216) e Altri trasporti diversi (codice 217)

È richiesta un'estesa classificazione della voce Altri trasporti (codice 214) come segue:

Trasporti spaziali (codice 218)

Sono inclusi i lanci di satelliti da parte di imprese commerciali per conto dei proprietari dei satelliti (quali le società di telecomunicazioni) e altre attività svolte dagli operatori di veicoli spaziali quali il trasporto di beni e persone per esperimenti scientifici. Sono inclusi anche i trasporti spaziali di passeggeri e gli esborsi sostenuti da un'economia per far viaggiare i propri residenti sui veicoli spaziali di un'altra economia.

Trasporti ferroviari (codice 219)

Trasporti mediante l'uso di carrozze ferroviarie. È necessaria un'ulteriore suddivisione fra Trasporti ferroviari di passeggeri (codice 220), Trasporti ferroviari di merci (codice 221) e Altri trasporti ferroviari (codice 222).

Trasporti su strada (codice 223)

Trasporti effettuati mediante autocarri, camion, autobus e pullman. È necessaria un'ulteriore suddivisione fra Trasporti di passeggeri su strada (codice 224), Trasporti di merci su strada (codice 225) e Altri trasporti su strada (codice 226).

▼B

Trasporti per vie d'acqua interne (codice 227)

Riguardano i trasporti internazionali su fiumi, canali e laghi. Sono incluse le vie d'acqua interne a un paese e quelle in comune tra due o più paesi. È necessaria un'ulteriore suddivisione fra Trasporti di passeggeri per vie d'acqua interne (codice 228), Trasporti di merci per vie d'acqua interne (codice 229) e Altri trasporti per vie d'acqua interne (codice 230).

Trasporti mediante condotte e trasmissione di energia elettrica (codice 231)

Sono compresi i trasporti internazionali di merci mediante condotte. Sono inclusi anche gli oneri per la trasmissione di energia elettrica se questa è separata dal processo di produzione e di distribuzione. È esclusa la fornitura di energia elettrica, così come la fornitura di petrolio e prodotti connessi, di acqua e di altre merci mediante condotte. Sono esclusi anche i servizi di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas e altri prodotti petroliferi (inclusi in Altri servizi alle imprese (codice 284)).

Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti (codice 232)

Gli altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti comprendono tutti gli altri servizi di trasporto che non possono essere attribuiti a nessuna delle ripartizioni dei servizi di trasporto sopra descritte.

Viaggi (codice 236)

I viaggi riguardano principalmente i beni e i servizi acquistati in un'economia dai viaggiatori che soggiornano per periodi inferiori a un anno in tale economia. I beni e i servizi sono acquistati dai viaggiatori o per loro conto, oppure sono forniti ad essi gratuitamente (ossia come omaggio) per loro uso personale o perché li possano offrire a loro volta. Sono esclusi i trasporti di passeggeri nelle economie che i viaggiatori stanno visitando quando tali servizi di trasporto sono prestati da vettori non residenti nella particolare economia visitata, nonché i trasporti internazionali di passeggeri: entrambi sono inclusi nei servizi ai passeggeri alla voce trasporti. Sono esclusi anche i beni acquistati dai viaggiatori per la rivendita nella propria economia o in qualsiasi altra economia. I viaggi sono articolati in due suddivisioni: Viaggi d'affari (codice 237) e Viaggi per motivi personali (codice 240).

Viaggi d'affari (codice 237)

I viaggi d'affari riguardano gli acquisti di beni e servizi da parte di coloro che viaggiano per affari. Sono inclusi anche gli acquisti di beni e servizi per uso personale da parte dei lavoratori stagionali, dei lavoratori frontalieri e degli altri lavoratori non residenti nell'economia in cui sono occupati, i cui datori di lavoro sono residenti in tale economia. I viaggi d'affari sono ulteriormente ripartiti in Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri (codice 238) e Altri viaggi d'affari (codice 239).

Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri (codice 238)

Sono inclusi gli acquisti di beni e servizi per uso personale da parte dei lavoratori stagionali, dei lavoratori frontalieri e degli altri lavoratori non residenti nell'economia in cui sono occupati, i cui datori di lavoro sono residenti in tale economia.

Altri viaggi d'affari (codice 239)

Comprende tutti i Viaggi d'affari (codice 237) non inclusi nelle Spese dei lavoratori stagionali e frontalieri (codice 238).

Viaggi per motivi personali (codice 240)

I viaggi per motivi personali comprendono i beni e i servizi acquistati dai viaggiatori che si recano all'estero non per ragioni d'affari bensì per altri scopi: vacanze, partecipazione ad attività culturali e ricreative, visite ad amici e parenti, pellegrinaggi, istruzione e motivi di salute. I Viaggi per motivi personali (codice 240) sono ripartiti in tre suddivisioni: Spese per motivi di salute (codice 241), Spese per motivi d'istruzione (codice 242) e Altri viaggi per motivi personali (codice 243).

▼B

Spese per motivi di salute (codice 241)

Sono definite come il totale delle spese sostenute da quanti viaggiano per ragioni mediche.

Spese per motivi d'istruzione (codice 242)

Sono definite come il totale delle spese sostenute da studenti.

Altri viaggi per motivipersonali (codice 243)

Sono compresi i Viaggi per motivi personali (codice 240) non inclusi nelle Spese per motivi di salute (codice 241) o nelle Spese per motivi d'istruzione (codice 242).

Altri servizi (981)

Sono tutti i Servizi (codice 200) non inclusi nei Trasporti (codice 205) o nei Viaggi (codice 236).

Comunicazioni (codice 245)

Sono inclusi i Servizi postali e di corriere (codice 246) e i Servizi di telecomunicazione (codice 247).

Servizi postali e di corriere (codice 246)

Comprende i Servizi postali (codice 958) e i Servizi di corriere (codice 959).

Servizi postali (codice 958)

Sono inclusi i servizi di fermoposta, i servizi telegrafici e i servizi prestati agli sportelli postali quali la vendita di francobolli, le spedizioni di denaro, ecc. Spesso, ma non sempre, tali servizi sono prestati dalle amministrazioni postali nazionali. I servizi postali sono oggetto di accordi internazionali e i flussi tra operatori di economie diverse dovrebbero essere registrati su base lorda.

Servizi di corriere (codice 959)

I servizi di corriere sono incentrati sulle consegne espresso e porta a porta. Per prestare tali servizi i corrieri possono far uso di mezzi di trasporto propri, pubblici o la cui proprietà è condivisa con altri privati. Sono incluse le consegne espresso che possono includere ad esempio il ritiro a richiesta o le consegne in tempi definiti.

Servizi di telecomunicazione (codice 247)

Comprendono la trasmissione di suoni, immagini o altre informazioni via telefono, telex, telegramma, cavi radiotelevisivi, radiotelediffusione, satellite, posta elettronica, fax, ecc., inclusi i servizi in rete alle imprese e i servizi di teleconferenza e di supporto. Non è incluso il valore delle informazioni trasportate. Sono compresi anche i servizi di telefoni cellulari, i servizi Internet e i servizi di accesso in linea inclusa la fornitura di accesso a Internet.

Servizi di costruzione (codice 249)

Sono comprese le Costruzioni all'estero (codice 250) e le Costruzioni nell'economia segnalante (codice 251).

Costruzioni all'estero (codice 250)

Sono compresi i servizi di costruzione prestati a favore di non residenti da imprese residenti nell'economia segnalante(crediti) e i beni e i servizi acquistati da tali imprese nell'economia ospitante (debiti).

▼B

Costruzioni nell'economia segnalante(codice 251)

Sono compresi i servizi di costruzione prestati a favore di residenti nell'economia segnalante da imprese di costruzione non residenti (debiti) e i beni e i servizi acquistati nell'economia segnalanteda tali imprese non residenti (crediti).

Servizi di assicurazione (codice 253)

Riguarda la fornitura a non residenti di diversi tipi di assicurazione da parte di compagnie d'assicurazione residenti e viceversa. Tali servizi sono stimati o valutati in funzione del compenso del servizio incluso nei premi totali, anziché del valore complessivo dei premi. Comprendono Assicurazioni sulla vita e fondi pensione (codice 254), Assicurazioni di merci (codice 255), Altre assicurazioni dirette (codice 256), Riassicurazione (codice 257) e Servizi ausiliari (codice 258).

Assicurazioni sulla vita e fondi pensione (codice 254)

Le polizze di assicurazione sulla vita, con o senza utili, prevedono versamenti periodici a favore di un assicuratore (può trattarsi anche di un pagamento in un'unica soluzione), in cambio dei quali questo si impegna a versare all'assicurato una somma minima convenuta o una rendita vitalizia a una certa data o anche prima in caso di decesso dell'assicurato. L'assicurazione temporanea per il caso di morte, che garantisce il pagamento di un capitale in caso di morte, ma non in altre situazioni costituisce una forma di assicurazione diretta ed è pertanto esclusa dalla presente voce ed inclusa nella voce Altre assicurazioni dirette (codice 256).

I fondi pensione sono fondi distinti costituiti al fine di fornire un reddito al momento del pensionamento a gruppi specifici di lavoratori. Sono organizzati e gestiti da datori di lavoro pubblici o privati oppure congiuntamente dai datori di lavoro e i loro dipendenti. Sono finanziati con i contributi versati dai datori di lavoro e/o dai lavoratori e con i proventi degli investimenti delle attività del fondo ed eseguono operazioni finanziarie per conto proprio. I fondi pensione non includono i regimi di sicurezza sociale previsti per ampie fasce della popolazione che sono imposti, controllati o finanziati dalle amministrazioni pubbliche. Sono inclusi i servizi di gestione dei fondi pensione. Nel caso dei fondi pensione i «premi» sono generalmente descritti come «contributi», mentre gli «indennizzi» sono generalmente indicati come «prestazioni».

Assicurazioni di merci (codice 255)

I servizi di assicurazione delle merci si riferiscono all'assicurazione stipulata per le merci destinate ad essere esportate o importate su una base coerente con la misurazione delle merci FOB e il loro trasporto.

Altre assicurazioni dirette (codice 256)

Le altre assicurazioni dirette riguardano tutte le altre forme di assicurazione contro gli incidenti e contro i danni. Sono incluse le assicurazioni temporanee per il caso di morte, le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie (quando non rientrano nei regimi di sicurezza sociale delle amministrazioni pubbliche), le assicurazioni marittime, aeree e per altri tipi di trasporto, le assicurazioni contro l'incendio e altri danni, le assicurazioni contro le perdite finanziarie, le assicurazioni di responsabilità civile e le altre assicurazioni quali l'assicurazione viaggi o quelle relative a prestiti e carte di credito.

Riassicurazione (codice 257)

La riassicurazione è il processo con il quale viene ceduta una parte del rischio di assicurazione, spesso a operatori specializzati, in cambio di una quota proporzionale dei premi incassati. Le operazioni di riassicurazione possono riferirsi ad assicurazioni che coprono numerosi tipi diversi di rischio.

Servizi ausiliari (codice 258)

Comprendono le operazioni che sono strettamente legate alle attività di assicurazione e dei fondi pensione. Sono incluse le commissioni degli agenti, i servizi di agenzia e di brokeraggio, i servizi di consulenza in materia di assicurazione e pensioni, i servizi di valutazione e adeguamento, i servizi attuariali, i servizi di amministrazione delle merci assicurate salvate e i servizi di regolamentazione e monitoraggio sugli indennizzi e i servizi di recupero.

▼B

Servizi finanziari (codice 260)

I servizi finanziari comprendono i servizi d'intermediazione finanziaria e i servizi ausiliari, fatta eccezione per quelli delle compagnie di assicurazione sulla vita e dei fondi pensione (inclusi nella voce Assicurazioni sulla vita e fondi pensione) e gli altri servizi di assicurazione prestati tra residenti e non residenti. Tali servizi possono essere prestati da istituti bancari, borse, società di factoring, gestori di carte di credito e altre imprese. Sono inclusi i servizi prestati in relazione ad operazioni inerenti a strumenti finanziari, nonché altri servizi connessi ad attività finanziarie come quelli di consulenza, di custodia e di gestione di attività.

Servizi informatici e di informazione (codice 262)

Comprendono Servizi informatici (codice 263) e Servizi di informazione (codice 264).

Servizi informatici (codice 263)

Comprendono i servizi relativi a hardware e software e i servizi di elaborazione dei dati. Sono inclusi i servizi di consulenza e di implementazione in materia di hardware e software, i servizi di manutenzione e riparazione di computer e periferiche, i servizi di ripristino, di consulenza e di assistenza in questioni connesse alla gestione delle risorse informatiche, l'analisi, la progettazione e la programmazione di sistemi chiavi in mano (inclusa progettazione e sviluppo di pagine Web) e la consulenza tecnica in merito al software, lo sviluppo, la produzione, la fornitura e la documentazione di software su misura, inclusi i sistemi operativi realizzati su richiesta di utenti specifici, la manutenzione dei sistemi e altri servizi di supporto quali la formazione fornita nell'ambito della consulenza, i servizi di elaborazione dei dati quali l'inserimento dei dati, la tabulazione e l'elaborazione in time-sharing, i servizi connessi all'inserimento di pagine Web (ossia la concessione di spazio su server in Internet per ospitare le pagine Web dei clienti) e la gestione di strutture informatiche.

Servizi di informazione (codice 264)

Comprendono i Servizi delle agenzie d'informazione (codice 889) e gli Altri servizi di fornitura di informazioni (codice 890).

Servizi delle agenzie d'informazione (codice 889)

I servizi delle agenzie d'informazione includono la fornitura ai mezzi di comunicazione di notizie, fotografie e articoli.

Altri servizi di fornitura di informazioni (codice 890)

Includono i servizi delle basi di dati — concezione di una base di dati, memorizzazione dei dati e diffusione di dati e di basi di dati (inclusi directory ed elenchi di indirizzi) sia in linea sia su supporto magnetico, ottico o cartaceo — e i portali di ricerca sul Web (servizi dei motori di ricerca che provvedono a cercare indirizzi Internet per i clienti che lo richiedono tramite l'inserimento di parole chiave). Sono inclusi anche gli abbonamenti diretti e non in blocco a giornali e periodici, per e-mail, trasmissione elettronica o altri mezzi.

Royalty e diritti di licenza (codice 266)

Comprendono i Diritti di franchising e diritti simili (codice 891) e Altre royalty e altri diritti di licenza (codice 892).

Diritti di franchising e diritti simili (codice 891)

Comprendono gli introiti e gli esborsi internazionali per diritti di franchising e royalty corrisposti per l'uso di marchi registrati.

Altre royalty e altri diritti di licenza (codice 892)

Comprendono gli introiti e gli esborsi internazionali connessi all'uso autorizzato di attività non finanziarie immateriali non prodotte e di diritti di proprietà (quali brevetti, diritti d'autore e progetti e processi industriali) e all'uso mediante contratti di licenza di originali o prototipi (quali manoscritti, programmi informatici, opere cinematografiche e registrazioni sonore).

▼B

Altri servizi alle imprese (codice 268)

Comprendono Merchanting e altri servizi connessi al commercio (codice 269), Servizi di leasing operativo (codice 272) e Servizi tecnici, professionali e alle imprese diversi (codice 273).

Merchanting e altri servizi connessi al commercio (codice 269)

Comprendono Merchanting (codice 270) e Altri servizi connessi al commercio (codice 271).

Merchanting (codice 270)

Il merchanting è definito come l'acquisto di un bene da un non residente da parte di un residente nell'economia segnalante e la successiva rivendita del bene a un altro non residente. Nel corso del processo il bene non entra nell'economia segnalante né la lascia.

Altri servizi connessi al commercio (codice 271)

Comprendono le commissioni sulle operazioni su beni e servizi tra a) commercianti, mediatori in merci, intermediari e commissionari residenti e b) i non residenti.

Servizi di leasing operativo (codice 272)

Riguardano le operazioni tra residenti e non residenti di leasing e di noleggio, senza operatore, di navi, aeromobili e mezzi di trasporto quali carrozze ferroviarie, container e impianti di trivellazione senza equipaggio.

Servizi tecnici, professionali e alle imprese diversi (codice 273)

Comprendono Servizi legali e contabili, consulenza di gestione e pubbliche relazioni (codice 274), Pubblicità, studi di mercato e sondaggi di opinione (codice 278), Ricerca e sviluppo (codice 279), Servizi di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici (codice 280), Servizi in campo agricolo, minerario e di lavorazione in loco (codice 281), Altri servizi alle imprese (codice 284) e Servizi tra imprese collegate n.c.a. (codice 285).

Servizi legali e contabili, consulenza di gestione e pubbliche relazioni (codice 274)

Comprendono i Servizi legali (codice 275), Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale (codice 276) e Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni (codice 277).

Servizi legali (codice 275)

Comprendono i servizi legali di consulenza e di rappresentanza in qualsiasi procedura giuridica, giudiziaria e statutaria, i servizi di redazione di documenti e strumenti giuridici, la consulenza in materia di certificazione e i servizi di deposito e di composizione delle controversie.

Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale (codice 276)

Comprendono la registrazione delle operazioni commerciali per le imprese e altri soggetti, i servizi di auditing di dati contabili e di documenti finanziari, la consulenza in materia fiscale per le imprese e la preparazione di documenti fiscali.

Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni (codice 277)

Comprendono i servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa prestati a favore delle imprese allo scopo di definire la loro politica e strategia aziendale e la pianificazione complessiva, la struttura e il controllo di un'organizzazione. Sono inclusi i servizi di revisione gestionale, di consulenza in materia di gestione del mercato, della produzione, delle risorse umane e di progetti, nonché i servizi di consulenza, di orientamento e di assistenza operativa connessi al migliora-

▼B

mento dell'immagine dei clienti e delle relazioni di questi con le istituzioni e il pubblico in generale.

Pubblicità, studi di mercato e sondaggi di opinione (codice 278)

I servizi tra residenti e non residenti riguardano la progettazione, la creazione e la commercializzazione di messaggi pubblicitari da parte di agenzie pubblicitarie, la pianificazione dei mezzi inclusa la compravendita di spazi pubblicitari, i servizi di esposizione forniti da fiere commerciali, la promozione di prodotti all'estero, gli studi di mercato, il telemarketing e i sondaggi di opinione su vari argomenti.

Ricerca e sviluppo (codice 279)

Sono compresi i servizi prestati tra residenti e non residenti in relazione alla ricerca di base, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi.

Servizi di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici (codice 280)

Riguardano le operazioni tra residenti e non residenti in connessione all'elaborazione di progetti di sviluppo urbanistico o di altro tipo, alla pianificazione, elaborazione e supervisione di progetti di dighe, ponti, aeroporti, progetti chiavi in mano, ecc., alla sorveglianza, alla cartografia, alla verifica e certificazione di prodotti e alle ispezioni tecniche.

Servizi in campo agricolo, minerario e di lavorazione in loco (codice 281)

Comprendono Trattamento dei rifiuti e disinquinamento (codice 282) e Servizi in campo agricolo, minerario e altri servizi di lavorazione in loco (codice 283).

Trattamento dei rifiuti e disinquinamento (codice 282)

Sono incluse le attività di trattamento di rifiuti radioattivi e di altro tipo, il risanamento di terreni contaminati, la pulizia di aree inquinate anche a seguito di perdite di petrolio, il recupero di siti minerari e i servizi di decontaminazione e di risanamento. Sono inclusi anche tutti gli altri servizi relativi alla pulizia e al ripristino dell'ambiente.

Servizi in campo agricolo, minerario e altri servizi di lavorazione in loco (codice 283)

Comprendono:

a) i servizi agricoli accessori all'agricoltura quali la fornitura di macchine agricole con operatore, i servizi di raccolta, trattamento dei raccolti e lotta contro i parassiti e i servizi di presa in pensione, cura e allevamento di bestiame; sono inclusi anche i servizi di caccia, pesca, silvicoltura e abbattimento di alberi;

b) i servizi minerari prestati presso i giacimenti di petrolio e gas, inclusi i servizi di perforazione, di costruzione di derrick, di riparazione e smantellamento e la cementazione delle tubazioni dei pozzi petroliferi e di gas; sono inclusi anche i servizi accessori alle attività di prospezione ed esplorazione mineraria quali i servizi d'ingegneria mineraria e d'indagine geologica;

c) altri servizi di lavorazione in loco relativi al trattamento o alla lavorazione in loco di beni importati senza trasferimento della proprietà, trasformati ma non riesportati nel paese da cui i beni provengono (venendo invece venduti nell'economia di lavorazione o a una terza economia) o viceversa.

Altri servizi alle imprese (codice 284)

Comprendono i servizi tra residenti e non residenti quali il collocamento di personale, i servizi di investigazione e vigilanza, di traduzione e interpretazione, fotografici, di pulizia di immobili, di attività immobiliare a favore delle imprese e qualsiasi altro servizio a favore delle imprese che non può essere classificato in nessuno dei servizi sopra elencati.

Servizi tra imprese collegate n.c.a. (codice 285)

In questa voce confluiscono tutti i restanti servizi. Sono compresi i pagamenti tra imprese collegate per servizi che non possono essere attribuiti a nessun'altra

▼B

classificazione specifica. Sono inclusi i flussi finanziari da filiali, società affiliate e associate verso la loro impresa madre o altre imprese collegate, che si configurano come contributi ai costi generali di gestione delle filiali, affiliate ed associate (per la pianificazione, l'organizzazione e il controllo) nonché rimborsi delle spese pagate direttamente dalle imprese madri. Sono incluse anche le operazioni tra le imprese madri e le loro filiali, affiliate e associate a copertura delle spese generali.

Servizi personali, culturali e ricreativi (codice 287)

Comprendono Servizi audiovisivi e connessi (codice 288) e Altri servizi personali, culturali e ricreativi (codice 289).

Servizi audiovisivi e connessi (codice 288)

Comprendono i servizi, e i connessi compensi, in relazione alla produzione di film (su pellicola o videonastro), di programmi radiotelevisivi (in diretta o registrati) e di registrazioni musicali. Sono inclusi gli introiti o gli esborsi per noleggi, i compensi percepiti da attori, produttori, ecc., residenti per produzioni all'estero (o da non residenti per attività realizzate nell'economia segnalante), i proventi dalla cessione ai mezzi di comunicazione di diritti di distribuzione per un numero limitato di spettacoli in aree specifiche e dall'accesso a canali televisivi criptati (quali i servizi via cavo). Sono compresi i compensi ad attori, registi e produttori che realizzano produzioni musicali e teatrali, eventi sportivi, manifestazioni circensi e altre manifestazioni simili, nonché i proventi dalla cessione dei diritti di distribuzione (televisione, radio e cinema) connessi a tali attività.

Altri servizi personali, culturali e ricreativi (codice 289)

Comprendono Servizi di istruzione (codice 895), Servizi sanitari (codice 896) e Altri servizi personali, culturali e ricreativi diversi(codice 897).

Servizi di istruzione (codice 895)

Comprendono i servizi prestati tra residenti e non residenti in relazione all'istruzione, quali i corsi per corrispondenza e l'istruzione impartita con l'ausilio della televisione o di Internet nonché da insegnanti, ecc., che prestano servizi direttamente nelle economie ospitanti.

Servizi sanitari (codice 896)

Comprendono i servizi prestati da medici, infermieri, personale paramedico e simili, nonché da laboratori e servizi analoghi, sia in loco sia a distanza. Sono escluse tutte le spese sostenute dai viaggiatori per motivi di salute (incluse nei viaggi).

Altri servizi personali, culturali e ricreativi diversi (codice 897)

Tale voce raccoglie gli Altri servizi personali, culturali e ricreativi (codice 289) non inclusi nei Servizi di istruzione (codice 895) e nei Servizi sanitari (codice 896).

Servizi delle amministrazioni pubbliche n.c.a. (codice 291)

Tale voce raccoglie tutte le operazioni delle amministrazioni pubbliche (incluse quelle delle organizzazioni internazionali) che non figurano nelle altre componenti delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti (EBOPS — Extended Balance of payments services classification). Sono incluse tutte le operazioni (su beni e servizi) di ambasciate, consolati, unità militari e agenzie di difesa con residenti nelle economie in cui le ambasciate, i consolati, le unità militari e le agenzie di difesa sono localizzati e tutte le operazioni con le altre economie. Sono escluse le operazioni con residenti nelle economie rappresentate dalle ambasciate, dai consolati, dalle unità militari e dalle agenzie di difesa e le operazioni negli spacci e negli uffici postali di tali ambasciate e consolati.

È richiesta una ripartizione di tale voce tra servizi di Ambasciate e consolati (codice 292), servizi di Agenzie e unità militari (codice 293) e Altri servizi delle amministrazioni pubbliche (codice 294).

▼B

REDDITI (CODICE 300)

I redditi comprendono due tipi di operazioni tra residenti e non residenti: i) quelle riguardanti i redditi da lavoro dipendente corrisposti a lavoratori non residenti (ad esempio, lavoratori frontalieri, stagionali e altri lavoratori temporanei) e ii) quelle connesse a introiti ed esborsi relativi a redditi da capitale su attività e passività finanziarie sull'estero.

Redditi da lavoro dipendente (codice 310)

I redditi da lavoro dipendente comprendono le retribuzioni e gli altri compensi, in danaro o in natura, riconosciuti a singole persone — in economie diverse da quelle in cui risiedono — quale corrispettivo per il lavoro svolto per conto di residenti in tali economie (e da questi retribuito). Sono compresi i contributi versati dai datori di lavoro per conto dei lavoratori a sistemi di sicurezza sociale, ad assicurazioni private o a fondi pensione (con o senza costituzione di riserve) per garantire benefici ai dipendenti.

Redditi da capitale (codice 320)

I redditi da capitale consistono nei redditi derivanti dalla proprietà di attività finanziarie sull'estero, corrisposti dai residenti in un'economia ai residenti in un'altra economia. I redditi da capitale comprendono gli interessi, i dividendi, i trasferimenti di utili di filiali e le quote spettanti agli investitori diretti degli utili non distribuiti delle imprese d'investimento diretto. I redditi da capitale sono da ripartire tra investimenti diretti, investimenti di portafoglio e altri investimenti.

Redditi da investimenti diretti (codice 330)

I redditi da investimenti diretti, ossia i redditi da azioni e altre partecipazioni e gli interessi, comprendono i redditi percepiti da un investitore diretto residente in un'economia per effetto della proprietà di capitali d'investimento diretto in un'impresa in un'altra economia. I redditi da investimenti diretti sono presentati su base netta per gli investimenti diretti sia all'estero sia nell'economia segnalante (ovvero, redditi da azioni e altre partecipazioni e interessi percepiti meno redditi da azioni e altre partecipazioni e interessi corrisposti). I redditi da azioni e altre partecipazioni sono suddivisi in: i) utili distribuiti (dividendi e utili delle filiali distribuiti) e ii) utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti. Gli interessi sono costituiti dagli interessi versati, su debiti interaziendali, a/da investitori diretti da/a imprese associate all'estero. I redditi da azioni privilegiate a interesse fisso sono considerati non come dividendi bensì come interessi e sono inclusi negli interessi.

Dividendi e utili delle filiali distribuiti (codice 332)

I dividendi, inclusi i dividendi in azioni, consistono nella distribuzione degli utili attribuiti alle azioni e alle altre quote di partecipazione al capitale delle società private, delle cooperative e delle società pubbliche. Gli utili distribuiti possono assumere la forma di dividendi su azioni normali o privilegiate detenute da investitori diretti in imprese associate all'estero o viceversa.

Utili reinvestiti e utili delle filiali non distribuiti (codice 333)

Gli utili reinvestiti comprendono la quota spettante agli investitori diretti, proporzionale al capitale detenuto, i) degli utili che le affiliate e le imprese associate straniere non distribuiscono come dividendi e ii) degli utili che le filiali e le altre imprese non costituite in società non trasferiscono agli investitori diretti (se tale parte degli utili non è individuata, tutti gli utili delle filiali sono considerati per convenzione come distribuiti).

Interessi (codice 334)

In tale voce sono compresi gli interessi da corrispondere, sui debiti interaziendali, a/da investitori diretti da/a imprese associate all'estero. I redditi da azioni privilegiate a interesse fisso sono considerati non come dividendi bensì come interessi e sono inclusi negli interessi.

▼B

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti all'estero (codice 506)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti.

Azioni ed altre partecipazioni e utili reinvestiti nell'economia segnalante (codice 556)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti.

Redditi da investimenti di portafoglio (codice 339)

I redditi da investimenti di portafoglio comprendono le operazioni tra residenti e non residenti e derivano dalla detenzione di azioni, obbligazioni, titoli e strumenti di mercato monetario. La categoria è suddivisa in redditi da azioni e partecipazioni (dividendi) e interessi.

Redditi da altri investimenti (codice 370)

I redditi da altri investimenti comprendono gli introiti e gli esborsi per interessi con riguardo rispettivamente a tutti gli altri crediti (attività) e passività di residenti nei confronti di non residenti. In teoria tale categoria comprende anche i diritti imputati alle famiglie sulle riserve tecniche di assicurazione-vita e sulle riserve dei fondi pensione. Gli interessi sulle attività comprendono gli interessi su prestiti a lungo e a breve termine, su depositi, su altri crediti finanziari e commerciali e sulla posizione di creditore di un'economia presso l'FMI. Gli interessi sulle passività comprendono gli interessi su mutui, su depositi e su altri debiti e gli interessi connessi all'utilizzo dei crediti e dei prestiti accordati dall'FMI. Sono inclusi anche gli interessi versati all'FMI sui diritti speciali di prelievo del Fondo detenuti nel conto generale delle risorse.

Trasferimenti correnti (codice 379)

I trasferimenti correnti sono voci di contropartita delle operazioni unilaterali con cui un'entità economica fornisce una risorsa concreta o uno strumento finanziario ad un'altra entità senza ricevere in cambio una risorsa concreta o uno strumento finanziario. Tali risorse sono consumate immediatamente o subito dopo il trasferimento. Trasferimenti correnti sono tutti i trasferimenti diversi dai trasferimenti in conto capitale. Essi sono ripartiti, in funzione del settore dell'economia segnalante, tra amministrazioni pubbliche e altri settori.

Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche (codice 380)

I trasferimenti tra amministrazioni pubbliche comprendono gli aiuti internazionali correnti relativi ai trasferimenti correnti, in denaro o in natura, tra amministrazioni pubbliche di economie differenti o tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni internazionali.

Altri settori (codice 390)

I trasferimenti correnti tra altri settori di un'economia e non residenti comprendono quelli effettuati tra singole persone, tra organizzazioni o istituzioni non governative (o tra i due gruppi), oppure tra istituzioni governative non residenti e singole persone o istituzioni non governative.

▼B

Conto capitale (codice 994)

Il conto capitale comprende tutte le operazioni che implicano introiti ed esborsi in relazione a trasferimenti in conto capitale e acquisizioni/cessioni di attività non finanziarie non prodotte.

Conto finanziario (codice 995)

Il conto finanziario comprende tutte le operazioni associate al trasferimento della proprietà di attività e passività finanziarie sull'estero di un'economia. Tali variazioni includono la creazione e la liquidazione di crediti nei confronti, o da parte, del resto del mondo. Tutte le componenti sono classificate secondo il tipo d'investimento o secondo una ripartizione funzionale (investimenti diretti, investimenti di portafoglio, strumenti finanziari derivati, altri investimenti, riserve).

INVESTIMENTI DIRETTI (CODICE 500)

Gli investimenti diretti all'estero (FDI) consistono negli investimenti internazionali che riflettono l'obiettivo di un'entità residente in un'economia (investitore diretto) di acquisire un interesse duraturo in un'impresa residente in un'economia diversa da quella dell'investitore (impresa di investimento diretto). Un «interesse duraturo» implica l'esistenza di una relazione a lungo termine tra l'investitore diretto e l'impresa e un grado significativo d'influenza dell'investitore sulla gestione dell'impresa di investimento diretto. Gli investimenti diretti comprendono sia l'operazione iniziale tra le due entità, ovvero l'operazione che istituisce la relazione d'investimento diretto, sia le successive operazioni tra questi e tra le imprese affiliate, costituite in società o meno.

Investimenti diretti all'estero (codice 505)

Gli investimenti diretti sono classificati in primo luogo in base alla direzione: investimenti diretti all'estero di residenti e investimenti di non residenti nell'economia segnalante.

Azioni ed altre partecipazioni (codice 510)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Comprendono anche l'acquisizione da parte di un'impresa d'investimento diretto di azioni del suo investitore diretto.

Utili reinvestiti (codice 525)

Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti. Tali utili reinvestiti sono registrati come redditi con un'operazione di contropartita in conto capitale.

Altri flussi di investimento diretto (codice 530)

Gli altri flussi di investimento diretto (od operazioni finanziarie tra imprese) riguardano l'assunzione o la concessione di prestiti — anche nella forma di titoli di debito, crediti di fornitura e azioni privilegiate a interesse fisso (considerate come titoli di debito) — tra investitori diretti e imprese affiliate, filiali e associate. I crediti nei confronti dell'investitore diretto dell'impresa d'investimento diretto sono anch'essi registrati come flussi di investimento diretto.

Investimenti diretti nell'economia segnalante (codice 555)

Gli investimenti diretti sono classificati in primo luogo in base alla direzione: investimenti diretti all'estero di residenti e investimenti di non residenti nell'economia segnalante.

▼B

Azioni ed altre partecipazioni (codice 560)

Le azioni ed altre partecipazioni comprendono le partecipazioni in filiali, tutte le azioni (con o senza diritto di voto) di affiliate e associate (eccetto le azioni privilegiate a interesse fisso considerate come titoli di debito e incluse in altri flussi di investimento diretto) e gli altri apporti di capitale. Comprendono anche l'acquisizione da parte di un'impresa d'investimento diretto di azioni del suo investitore diretto.

Utili reinvestiti (codice 575)

Gli utili reinvestiti consistono nella quota spettante agli investitori diretti (proporzionale al capitale detenuto) degli utili non distribuiti come dividendi dalle affiliate o dalle imprese associate e degli utili delle filiali non trasferiti agli investitori diretti. Tali utili reinvestiti sono registrati come redditi con un'operazione di contropartita in conto capitale.

Altri flussi di investimento diretto (codice 580)

Gli altri flussi di investimento diretto (od operazioni finanziarie tra imprese) riguardano l'assunzione o la concessione di prestiti — anche nella forma di titoli di debito, crediti di fornitura e azioni privilegiate a interesse fisso (considerate come titoli di debito) — tra investitori diretti e imprese affiliate, filiali e associate. I crediti nei confronti dell'investitore diretto dell'impresa d'investimento diretto sono anch'essi registrati come flussi di investimento diretto.

INVESTIMENTI DI PORTAFOGLIO (CODICE 600)

Gli investimenti di portafoglio riguardano le operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni e a titoli di debito. Questi ultimi sono ripartiti in obbligazioni, strumenti di mercato monetario e strumenti finanziari derivati quando generano crediti e debiti finanziari. Altrimenti sono classificati come investimenti diretti o come riserve.

Strumenti finanziari derivati (codice 910)

Consistono in strumenti finanziari collegati ad un altro strumento finanziario specifico oppure a un indicatore o a una merce, mediante i quali è possibile negoziare sui mercati finanziari, in maniera autonoma, specifici rischi finanziari (quali il rischio di cambio, di credito, di variazione dei tassi d'interesse, di oscillazione del prezzo di un'azione o di una merce, ecc.).

ALTRI INVESTIMENTI (CODICE 700)

Nella voce altri investimenti confluiscono tutte le restanti operazioni finanziarie che non rientrano negli investimenti diretti, negli investimenti di portafoglio, negli strumenti finanziari derivati, né nelle riserve.